

PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

224 - 1/2025



**TRIBUNALE DI SALERNO**

**TERZA SEZIONE CIVILE E CONCURSUALE**

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

|          |                            |              |
|----------|----------------------------|--------------|
| Dott.ssa | Maria Rosaria Giugliano    | Presidente   |
| Dott.ssa | Maria Carolina De Pasquale | Giudice      |
| Dott.ssa | Giuseppina Valiante        | Giudice rel. |

pronuncia il seguente:

**SENTENZA DI APERTURA  
DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE**

nel procedimento iscritto al n. 224 - 1/2025 r.g.p.u., promosso su ricorso di:

**La Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Salerno**, con sede in Salerno, Corso Garibaldi n. 130 (c.f. 80020810653), in persona del legale rappresentante p.t., Presidente dott.ssa Valeria Rainone, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti, rilasciata su foglio separato che si deposita in formato digitale, da considerarsi in calce al ricorso, dall'avv. Gianfranco Schiavo (cod. fiscale *SCHGFR57C14F912E*), unitamente al quale elettivamente domicilia in Salerno, Via Francesco Manzo n. 21, presso il suo studio (*fax 089.235018 - indirizzo pec: avv.gianfrancoschiavo@pec.giuffre.it*).

**RICORRENTE**

**per apertura liquidazione giudiziale nei confronti di:**

**Centro Costruzioni Immobiliari s.r.l. in liquidazione** Partita Iva 05990510652 con sede in Salerno alla via Loria n. 23 in persona del liquidatore pro-tempore sig. Ricco Ciro, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluigi D'Elia (C.F. DLEGLG81L08H703N) come da procura in atti, elettivamente domiciliati in Capaccio Paestum (SA) alla via Antonio Orlando n. 33, presso lo studio del legale.

**RESISTENTE**

**RAGIONI IN FATTO DELLA DECISIONE**



**DEL RICORSO E DELLA FISSAZIONE DELL'UDIENZA**

Con ricorso depositato in data 16.12.2025, ai sensi degli artt. 39 e 40 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (di seguito CCI), l'istante, premesso di essere creditore della ditta COSTRUZIONI AFFARI IMMOBILIARI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, esercente attività di impresa edile, della somma di Euro 17.226,29, a titolo di omesso accantonamento, mancato pagamento contributi e interessi di mora calcolati come da Regolamento, dovuti per legge e riferiti ai periodi ricompresi tra Marzo 2022 e Aprile 2023, oltre competenze legali maturate e liquidate (credito portato dal decreto ingiuntivo n. 494/2025 RGL n. 3438/2025, reso immediatamente esecutivo, notificato in data 04.06.2025, in uno ad atto di precetto per il pagamento della complessiva somma di Euro 17.985,03, non opposto).

La ricorrente adduceva che la società debitrice non risulta intestataria di beni mobili o immobili utilmente pignorabili e che sarebbe esposta nei confronti di altri creditori; allegava e comprovava, a mezzo deposito visura, che in data 23.05.2025 la resistente ha cessato l'attività.

A seguito del deposito del ricorso, è stata fissata avanti al G.D. l'udienza "Mista" del giorno 05.02.2026 e sono stati convocati per l'udienza la debitrice ed il creditore ricorrente.

Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la resistente, con comparsa di costituzione depositata in data 04.02.2026, con la quale eccepiva di essere impresa minore e di non essere, dunque, assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale, articolando le seguenti conclusioni: "1. per i motivi di cui innanzi dichiarare l'Istanza di Liquidazione Giudiziale depositata dalla Cassa Edile Salernitana, inammissibile, improponibile ed improcedibile, nonché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, rigettarla con ogni conseguenza di legge; 2. Dichiarare l'insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, per tutte le ragioni esposte nella presente memoria e per l'effetto rigettare in toto la richiesta di liquidazione giudiziale".

All'udienza di comparizione, le parti si riportavano ai rispettivi atti, chiedendone l'accoglimento.

La ricorrente, in particolare, evidenziava che l'attivo 2022 è superiore ai limiti della soglia; in particolare, da bilancio 2022 risultano 354.768 € per valore di produzione e ricavi per € 354.057,00.

Il giudice riservava di riferire al Collegio, cui rimetteva la decisione del procedimento.

**RAGIONI IN DIRITTO DELLA DECISIONE****DEL RESISTENTE**

In calce al decreto di fissazione dell'udienza in ufficio il Tribunale ha avvertito il debitore della facoltà di depositare memorie difensive, documenti o relazioni tecniche sino a sette giorni prima dell'udienza; ha autorizzato tuttavia in deroga ognuna delle parti, se costituita, a concludere telematicamente mediante il deposito di breve memoria di udienza con rinuncia ad essere presente in udienza entro 2 giorni prima dell'udienza; ha inoltre avvisato il debitore che in caso di pluralità di ricorsi avverso il medesimo debitore (cfr., *Cass. Civ. n. 6620/1981 e 24898/2013 e 13983/2016*) al quale sia stato regolarmente notificato il primo non devono essere necessariamente notificati i successivi ricorsi che si inseriscano nel



medesimo procedimento, avendo egli l'onere di seguire l'ulteriore sviluppo della procedura e di assumere ogni opportuna iniziativa in ordine ad essa, a tutela dei propri diritti; che, pertanto, la circostanza che il fallimento venga dichiarato su istanza di un creditore diverso rispetto a quello da cui proviene la notificazione del ricorso non lede il suo diritto di difesa; che quindi il debitore può in tali casi chiedere un termine per allegare circostanze idonee a paralizzare l'istanza ulteriore e diversa rispetto a quella che gli era stata tempestivamente notificata.

Nel decreto di fissazione dell'udienza si è disposto che il debitore, nel costituirsi, depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, o, se non è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa che abbia avuto una minore durata; inoltre in tale atto si è anche chiesto alla cancelleria ai sensi degli artt. 41, anche c. 6, e 367 CCII di acquisire i dati e i documenti relativi al debitore, individuati all'art. 367 CCII e se del caso anche per i soci illimitatamente responsabili.

Il debitore con tale provvedimento è stato anche avvisato: che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale; che non sono soggetti alla liquidazione giudiziale i debitori che dimostrino il possesso congiunto dei tre requisiti dimensionali consistenti nel a) aver avuto, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro; b) aver realizzato, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro; c) avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a 500.000 euro); che il debitore ha facoltà di presenziare all'udienza personalmente o a mezzo di procuratore speciale e di nominare un difensore di fiducia; che il debitore ha facoltà di prendere visione degli atti del procedimento in cancelleria qualora non costituito con difensore; che quindi è il debitore ad avere l'onere della prova della propria non fallibilità dimostrando il possesso congiunto dei predetti tre requisiti dimensionali mediante il deposito dei prescritti documenti o se del caso con strumenti probatori alternativi (*Cassazione civile, sez. VI, 25/06/2020 n. 12681*).

Nel giudizio in esame, parte resistente si è costituita in giudizio, talché il contraddittorio risulta senz'altro integro.

### **COMPETENZA E ASSENZA DI ISTANZE**

Preliminarmente, va ritenuta la propria competenza territoriale in ordine alla decisione sulla domanda ex art. 27, co. 2 e 3, del d.l.vo 12 gennaio 2019, n. 14, atteso che la debitrice, ha la propria sede legale nel Comune di Salerno e dunque nel circondario del Tribunale di Salerno.

Sempre preliminarmente va rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII.

### **SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI E ACCOGLIMENTO**



In diritto, deve rammentarsi che la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli articoli 2, lettera c), 268, 269 e 270 CCII.

Nel caso che ci occupa, sussiste senz'altro la legittimazione della ricorrente, la quale ha comprovato di essere creditrice della resistente in forza di decreto ingiuntivo n. 494/2025 RGL n. 3438/2025, reso immediatamente esecutivo, notificato in data 04.06.2025, in uno ad atto di precetto per il pagamento della complessiva somma di Euro 17.985,03, non opposto.

Tale importo, sommato alla debitoria erariale scaduta:

#### PROSPETTO DEBITI TRIBUTARI

(Art. 367 decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

| A - Tipologia atto     | B - Identificativo atto     | C - Anno imposta | D - Data di notifica o consegna | E - Importo residuo dovuto (a) | F - Imposta | G - Sanzione | H - Interessi | I - Istituti definatori AdE | L - Istituti definatori AdER | M - Dilazione | N - Importo sospeso | O - Importo in contenzioso (b) |
|------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------|--------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|
| 36BIS                  | T231026150510550830000013/D | 2022             | 10/12/2025                      | 11.818,98                      | 8.277,34    | 2.483,19     | 1.058,45      |                             |                              |               |                     |                                |
| Cartella / Affidamento | 10020250034985191           | 2022             |                                 | 2.846,78                       | 2.029,00    | 608,70       | 209,08        |                             |                              |               |                     |                                |
| Cartella / Affidamento | 10020240014686750           | 2022             | 01/03/2024                      | 20.581,41                      | 15.064,80   | 4.519,44     | 997,17        |                             |                              |               |                     |                                |
| Cartella / Affidamento | 10020240050431708           | 2021             | 13/12/2024                      | 845,61                         | 609,60      | 182,90       | 53,11         |                             |                              |               |                     |                                |

consente di ritenere superata la soglia limite dei € 30.000,00, di cui al comma 5 dell'art. 49 CCII.

Quanto alla ricorrenza del presupposto soggettivo, mette conto ricordare che l'impresa minore è definita dal Codice della Crisi d'Impresa (art. 2, comma 1, lett. d, CCII) come l'imprenditore commerciale che, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura del concorso (o dall'inizio dell'attività), presenta tutti i seguenti requisiti dimensionali: attivo patrimoniale non superiore a 300.000€, ricavi lordi annui non superiori a 200.000€ e debiti complessivi non superiori a 500.000€.

Dal bilancio 2022, acquisito d'ufficio, risulta totale attivo pari ad € 213.425,00, debiti per € 168.666,00, ricavi per € 354.057.

Risultando il ricorso depositato nel 2025, il bilancio 2022 rientra nel triennio di rilievo ai fini della valutazione, talché il superamento, per la voce ricavi nell'anno 2025 consente già da sola di ritenere comprovato il superamento delle soglie.

*Ad abundantiam*, può rilevarsi che dalla dichiarazione dei redditi 2023 (per anno 2022) risulta confermata la stima componenti positive ad € 354.057; da visura, poi, la resistente risulta iscritta in sezione ordinaria.

Comprovato il superamento delle soglie e, dunque, la sussistenza del presupposto soggettivo, va ora vagliata la sussistenza del presupposto oggettivo.

Occorre, in proposito, evidenziare che, come risultante dalla visura, la resistente risulta cancellata nel maggio 2025.



Ai sensi dell'art. 33 CCII, la liquidazione giudiziale o controllata può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.

Ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale, dunque, l'effetto ultrattivo dell'attività di impresa si proietta oltre la sua intervenuta cessazione, ma è temporalmente limitato all'arco temporale di un anno, onde evitare di estendere all'infinito le conseguenze di un'attività d'impresa non più attuale. La previsione del termine annuale risponde all'esigenza di contemperare l'interesse dei creditori a poter tutelare il proprio credito attraverso la procedura concorsuale e l'interesse generale alla certezza dei rapporti giuridici. La regola è identica per l'imprenditore individuale e per quello collettivo.

Ebbene, poiché la società della cui liquidazione giudiziale si discute, è cessata sin dal maggio 2025, la valutazione della pretesa insolvenza va compiuta non già considerando l'attitudine a generare flussi di cassa per il futuro (cd. forward looking), bensì la sua capacità di soddisfare i creditori con il patrimonio residuo.

Si tratta, dunque, di stabilire se sussista l'incapacità dell'imprenditore di fare fronte alle proprie obbligazioni con le attività rimaste dopo la chiusura.

Deve, dunque, tenersi conto, delle passività pregresse (ovvero dei debiti sorti durante l'esercizio dell'impresa, rimasti insoluti), dell'attivo residuo (con particolare riguardo al valore dei beni rimasti (macchinari, crediti da riscuotere, immobili) – onde valutare se quest'ultimo (attivo) sia sufficiente a soddisfare i debiti.

Naturalmente, la pretesa insolvenza deve causalmente ricollegarsi ad obbligazioni sorte nel periodo antecedente alla cancellazione.

La resistente, costituendosi in giudizio, ha prodotto l'ultimo bilancio della società, vale a dire quello relativo all'esercizio 2024 (anno 2023), dal quale si ricava che:



**Stato patrimoniale micro**

|   | 31-12-2024 | 31-12-2023 |
|---|------------|------------|
| <b>Stato patrimoniale</b>                             |            |            |
| <b>Attivo</b>   |            |            |
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti    | 5.650      | 5.650      |
| B) Immobilizzazioni                                   |            |            |
| II - Immobilizzazioni materiali                       | 16.172     | 16.172     |
| III - Immobilizzazioni finanziarie                    | 68.546     | 68.546     |
| Totale immobilizzazioni (B)                           | 84.718     | 84.718     |
| C) Attivo circolante                                  |            |            |
| II - Crediti  |            |            |
| esigibili entro l'esercizio successivo                | 50.644     | 9.137      |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                | 0          | 25.000     |
| Totale crediti  | 50.644     | 34.137     |
| IV - Disponibilità liquide                            | 29.543     | 29.543     |
| Totale attivo circolante (C)                          | 80.187     | 63.680     |
| D) Ratei e risconti                                   | 22         | 22         |
| Totale attivo   | 170.577    | 154.070    |
| <b>Passivo</b>  |            |            |
| A) Patrimonio netto                                   |            |            |
| I - Capitale  | 22.475     | 10.000     |
| IV - Riserva legale                                   | 0          | 1.540      |
| VI - Altre riserve                                    | 23.086     | -          |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo                | 0          | 29.842     |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio                   | (16.844)   | (23.086)   |
| Totale patrimonio netto                               | 28.717     | 18.296     |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 3.949      | 3.949      |
| D) Debiti   |            |            |
| esigibili entro l'esercizio successivo                | 39.614     | 33.528     |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                | 98.297     | 98.297     |
| Totale debiti   | 137.911    | 131.825    |
| Totale passivo  | 170.577    | 154.070    |



**Conto economico micro**

|   | 31-12-2024 | 31-12-2023 |
|---|------------|------------|
| <b>Conto economico</b>  |            |            |
| <b>A) Valore della produzione</b>   |            |            |
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni   | 41.935     | 32.706     |
| 5) altri ricavi e proventi  |            |            |
| altri   | 41.517     | 41.517     |
| Totale altri ricavi e proventi  | 41.517     | 41.517     |
| Totale valore della produzione  | 83.452     | 74.223     |
| <b>B) Costi della produzione</b>  |            |            |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                                      | 19.490     | 17.933     |
| 7) per servizi  | 22.084     | 21.682     |
| 9) per il personale   |            |            |
| a) salari e stipendi  | 8.549      | 8.549      |
| b) oneri sociali  | 6.329      | 6.329      |
| c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale | 1.058      | 1.058      |
| c) trattamento di fine rapporto   | 1.058      | 1.058      |
| Totale costi per il personale   | 15.936     | 15.936     |
| 14) oneri diversi di gestione   | 5.980      | 5.980      |
| Totale costi della produzione   | 63.490     | 61.482     |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)  | 19.962     | 12.741     |
| <b>C) Proventi e oneri finanziari</b>   |            |            |
| 17) interessi e altri oneri finanziari  |            |            |
| altri   | 31.674     | 31.674     |
| Totale interessi e altri oneri finanziari   | 31.674     | 31.674     |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)                                  | (31.674)   | (31.674)   |
| Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)   | (11.712)   | (18.911)   |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate                      |            |            |
| imposte correnti  | 5.132      | 4.119      |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate             | 5.132      | 4.119      |
| 21) Utile (perdita) dell'esercizio  | (16.844)   | (23.030)   |

Si ricava dal bilancio che il patrimonio netto di liquidazione è di € 22.475,00.

Considerando che le immobilizzazioni materiali ammontano a soli € 16.172,00, che i crediti per € 50.644,00 sono stati iscritti in bilancio al mero valore presunto di realizzo, che risultano debiti (sommando quelli esigibili entro l'anno di esercizio e quello successivo) per € 137.911,00, non può ritenersi che le componenti positive siano suscettibili di dare soddisfazione ai debitori.

Il saldo bancario, come attestato dalla resistente, del conto BPER ammonta all'attualità a soli € 852,00.



L'insufficienza delle poste attive è palese, tenendo conto anche dei debiti erariali rilevati dalla istruttoria d'ufficio:

#### PROSPETTO DEBITI TRIBUTARI

(Art. 367 decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

| A - Tipologia atto     | B - Identificativo atto     | C - Anno imposta | D - Data di notifica o consegna | E - Importo residuo dovuto (a) | F - Imposta | G - Sanzione | H - Interessi | I - Istituti definatori AdE | L - Istituti definatori AdER | M - Dilazione | N - Importo sospeso | O - Importo in contenzioso (b) |
|------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------|--------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|
| 36BIS                  | T231026150510550830000013/D | 2022             | 10/12/2025                      | 11.818,98                      | 8.277,34    | 2.483,19     | 1.058,45      |                             |                              |               |                     |                                |
| Cartella / Affidamento | 10020250034985191           | 2022             |                                 | 2.846,78                       | 2.029,00    | 608,70       | 209,08        |                             |                              |               |                     |                                |
| Cartella / Affidamento | 10020240014686750           | 2022             | 01/03/2024                      | 20.581,41                      | 15.064,80   | 4.519,44     | 997,17        |                             |                              |               |                     |                                |
| Cartella / Affidamento | 10020240050431708           | 2021             | 13/12/2024                      | 845,61                         | 609,60      | 182,90       | 53,11         |                             |                              |               |                     |                                |

Va osservato, pertanto, che la debitrice versa in stato di insolvenza, non essendo in grado di soddisfare le proprie obbligazioni assunte con le poste attive residue all'esito della liquidazione.

#### VERIFICA TELEMATICA DELLO STATO PASSIVO

Il Tribunale, ai sensi del terzo comma dell'art. 203 CCI, stabilisce che l'udienza sia svolta in via telematica scritta, nelle forme di seguito precisate, ma con facoltà di essere presente per quei creditori con posizioni controverse che lo richiedano.

#### DISPOSITIVO

Il tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49, e 121, CCI,

**P.Q.M.**

**DICHIARA APERTA LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE** nei confronti di **Centro Costruzioni Immobiliari s.r.l. in liquidazione Partita Iva 05990510652 con sede in Salerno alla via Loria n. 23 in persona del liquidatore pro-tempore sig. Ricco Ciro, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluigi D'Elia (C.F. DLEGLG81L08H703N) come da procura in atti, elettivamente domiciliati in Capaccio Paestum (SA) alla via Antonio Orlando n. 33, presso lo studio del legale.**

NOMINA la dr.ssa Giuseppina Valiante Giudice Delegato per la procedura;

NOMINA curatore la dr.ssa Rossella Scala, la quale alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze emergenti dai rapporti riepilogativi, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI;

INVITA il curatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

PRECISA ai sensi dell'art. 142 CCI che la sentenza priva il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale che sono presi in consegna dal curatore ai sensi dell'art. 197 CCI;



DISPONE ai sensi del comma 2 dell'art. 197 CCI la trascrizione a cura del curatore nei pubblici registri per gli immobili ed i beni mobili registrati;

ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale (nel caso in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215 bis cod. civ.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;

DISPONE che il curatore, ai sensi dell'art. 193 CCI, provveda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni della debitrice, secondo le norme del codice di procedura civile, se non sia possibile procedere immediatamente al loro inventario;

DISPONE: a) che tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T.; b) che il curatore a spese della procedura utilizzi per il deposito in PCT il portale [www.falccoweb.it](http://www.falccoweb.it); c) che il curatore apra ed utilizzi l'indirizzo di posta elettronica della procedura di tale portale per le comunicazioni tra curatore e creditori e terzi; d) comunichi ai creditori l'indirizzo di posta elettronica della procedura;

FISSA ex art. 49 c. 3 lett. d) CCI l'udienza del 30.06.2026 h.10.15 per lo svolgimento dell'esame dello stato passivo della società, che avrà luogo davanti al predetto giudice delegato nella forma dell'udienza telematica scritta;

ASSEGNA AI CREDITORI E AI TERZI, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui sopra per l'invio all'indirizzo di posta certificata del curatore delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo le modalità di cui all'art. 201 CCI, avvertendoli che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCI;

AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;

PRECISA che nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CC;

DISPONE IN ORDINE ALL'UDIENZA TELEMATICA scritta di verifica dello stato passivo:

- il curatore deposita sul PCT e trasmetta al debitore ed a tutti i creditori via pec entro 15 giorni prima dell'udienza il progetto di stato passivo;



- che il debitore è abilitato al deposito di memorie;
- che i creditori potranno depositare osservazioni al progetto di stato passivo con PEC diretta alla pec del fallimento entro 10 giorni prima dell'udienza;
- che il curatore deposita sia sulla piattaforma Falco che sul PCT tutte le osservazioni;
- che il Curatore deposita sia sul PCT che su Falco area creditori entro tre giorni prima dell'udienza eventuali modifiche al progetto di stato passivo già depositato;
- che qualora il GD ritenga di adottare una decisione più sfavorevole al creditore rispetto alla proposta del Curatore, la trattazione della singola domanda (e quindi la dichiarazione di esecutività) sarà rinviata per consentirgli di esporre le proprie difese;
- che il curatore deposita sul PCT relazione con tutti gli allegati il giorno prima dell'udienza;
- che il singolo creditore ha facoltà di chiedere la discussione orale per posizioni controverse mediante istanza da depositare via pec alla casella pec del fallimento entro 5 giorni prima dell'udienza e che in tal caso solo per tali posizioni si svolgerà in via residuale l'udienza fisica nello stesso giorno ed alla stessa ora già fissati nell'aula 605, sesto piano palazzina B, cittadella giudiziaria del Tribunale di Salerno in via Dalmazia;

AVVERTE che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;

AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies, 155 sexes disp. att c.p.c. • 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati all'imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del D.L. 31.5.2010, n. 78, conv. dalla L. 30.7.2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

AUTORIZZA il curatore ad accedere: - al cassetto fiscale; - al cassetto previdenziale; - alle banche dati dell'anagrafe tributaria; - all'archivio dei rapporti finanziari; - alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro;

DISPONE che la presente sentenza sia comunicata: a) al debitore; b) ai ricorrenti; c) al curatore;

DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa per estratto al Registro delle Imprese di Salerno per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.

Salerno, 26.02.2026



Sent. n. 22/2026 pubbl. il 02/03/2026

Cron. n. : 600/2026

Rep. n. 24/2026 del 02/03/2026

Sent. n. 22/2026 pubbl. il 02/03/2026

Il Presidente

*Dott.ssa Maria Rosaria Giugliano*

Il giudice rel.

*Dr.ssa Giuseppina Valiante*

Firmato Da: MARIA ROSARIA GIUGLIANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 46f5ba7e4da68f0aa4c425b97f901cc5

Firmato Da: GAETANA DISCEPOLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7e4b61bd017fb380038fc048ecaa4dfe

Firmato Da: GIUSEPPINA VALIANTE Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 676f241ee1c68856

